

*Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise*

00184 Roma — Via delle Quattro Fontane 16



Regolamento per la gestione delle morosità

Versione 1.0

Informazioni sul documento

Elenco Modifiche

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Note
1.0	23.06.2020	Fabrizio Martinelli	Presidente del Consiglio dell'Ordine	Prima Emissione

Revisione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Principali Modifiche
1.0	23.06.2020	Fabrizio Martinelli	Presidente del Consiglio dell'Ordine	Prima Emissione

Approvazione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Seduta
1.0	23.06.2020	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	23.06.2020

Allegati

Documento	Archiviato in:

Riferimenti normativi

Documento:	Argomento:
Regolamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 08 Giugno 2018	Regolamento di attuazione del Decreto di attuazione del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, in cui vengono fornite: art. 6, co.7 - indicazioni sui trasferimenti; art. 7 - cancellazioni e reiscrizioni
Decreto del Ministro della Salute 23 Marzo 2018	Ordinamento della professione di Chimico e Fisico", pubblicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2018
Legge 11 gennaio 2018, n. 3	Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Disciplina, 08 Luglio 2015, versione 2.0	Regolamento disciplinante gli accertamenti di responsabilità disciplinari: CAPO I, art. 1, comma 4
D.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221	Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Capo IV, Artt. 38-77 regolamentano il procedimento disciplinare e prevedono le relative sanzioni
Linee guida del consiglio nazionale dei chimici	Linee guida del Consiglio Nazionale dei Chimici relative al procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all' Albo dei Chimici
D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137	Regolamento sugli ordinamenti professionali
Legge 27 Luglio 2004, n.188	Permanenza in carica degli attuali consigli degli Ordini professionali
D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328	Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
Legge 10 Giugno 1978, n. 292	Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini e dei Collegi Professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette
D.M. 01 ottobre 1948	Approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici.
D.L. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233	Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
D.L. 23 Novembre 1944, n. 382	Norme su Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali
R.D. 01 marzo 1928, n. 842	Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico
R.D. 24 Gennaio 1924 n.103	Disposizioni per le classi professionali

Regolamento sul funzionamento della “Commissione per la gestione delle morosità”

Il presente Regolamento è stilato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise ed approvato con Delibera n. 24 in data 23.06.2020, in attuazione delle disposizioni previste dal DPR n.221/50, dalla Legge 3/2018 e dal Regolamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici del 08.06.2018 art. 6 co.7 - indicazioni sui trasferimenti ed art. 7 - cancellazioni e re-iscrizioni.

Premesse

La normativa di settore prevede che il professionista possa essere sottoposto a provvedimento amministrativo e conseguente procedimento disciplinare qualora venga riscontrato ed accertato il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione, ovvero risulti per qualunque motivo moroso nei confronti dell'Ordine Territoriale o degli Organi di rappresentanza Nazionale.

Il procedimento disciplinare in generale è di competenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, tuttavia in deroga a quanto previsto dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Disciplina”, la sanzione per morosità, stante l'automatico accertamento della posizione debitoria parte dei servizi di segreteria e tesoreria dell'Ente, su indicazione della FNCF può essere contestata direttamente all'iscritto, al termine della procedura indicata di seguito.

Con l'obiettivo di condurre le relative istruttorie viene istituita la **Commissione per la gestione delle morosità**

Composizione della Commissione

La Commissione è istituita con la Delibera n. 24 del Consiglio dell'Ordine. È presieduta dal Presidente dell'Ordine con la partecipazione del Segretario e del Tesoriere, prevedendo la presenza dal Vice-Presidente in caso di assenza di uno dei membri effettivi.

Con ulteriori e future delibere consigliari la commissione potrà essere estesa nei componenti o destituita.

La Commissione si riunisce previa ufficiale convocazione presso la sede dell'Ordine.

Avvio della contestazione per morosità

La segreteria, di concerto con il Presidente, accertato il mancato pagamento della quota ordinistica provvede ad inviare a mezzo A/R e/o PEC una comunicazione all'interessato, atta ad informarlo in modo sintetico circa i motivi dell'apertura di un procedimento amministrativo a suo carico, comunicando che in assenza di una evidenza di pagamento o di un giustificato motivo ostativo al pagamento stesso, verrà attivato un procedimento disciplinare, fissandone i tempi di risposta in non meno di 15 gg. dalla data di comunicazione.

In alternativa è facoltà del Presidente convocare direttamente l'interessato.

Avvio del procedimento disciplinare

Acquisito l'elenco dei procedimenti di contestazione avviati, la Commissione procede ad inviare a mezzo A/R e/o PEC una nuova comunicazione all'interessato, atta ad informarlo in modo sintetico dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico, comunicando che in assenza di riscontro si procederà d'ufficio all'irrogazione delle sanzioni previste, fissando i tempi di risposta in non meno di 15 gg. dalla data di comunicazione.

È facoltà della Commissione convocare direttamente l'interessato.

In caso di

1. Mancata risposta alla raccomandata A/R;
2. Mancata risposta ad uno o più avvisi PEC;
3. Mancata presentazione alle convocazioni

La Commissione è tenuta a decidere sull'entità della sanzione da irrogare.

La sanzione potrà essere inflitta anche in caso di mancato recapito per indirizzo sconosciuto, essendo noto l'obbligo dell'iscritto di comunicare all'Ente il recapito professionale, oltre che un indirizzo di PEC valido eventualmente estrapolabile dal Registro nazionale "INI-PEC" nella sezione Professionisti.

Chiusura del procedimento disciplinare

Salvo il versamento delle quote debitorie nei tempi e nei modi indicati da parte dell'iscritto, circostanza che estingue immediatamente il procedimento, la Commissione decide sull'entità della sanzione da irrogare, in base ad un equilibrato e motivato giudizio, tra:

1. Sospensione dall'Albo a tempo determinato, ovvero fino alla chiusura della posizione debitoria
2. Sospensione della richiesta di Trasferimento ad altro Ordine Territoriale.
3. Sospensione della richiesta di Cancellazione dall'Albo
4. Cancellazione dall'Albo.

In caso di richiesta di Trasferimento ad altro Ordine Territoriale o Cancellazione dall'Albo, la Commissione può decidere di Sospendere l'iscritto da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi o fino a completo assolvimento dell'obbligo di pagamento.

Tuttavia rimarrà annotato sull'Albo che egli ha subito una sanzione, così come rimangono annotate anche le eventuali altre tipologie di sanzioni irrogate dal Competente Consiglio di Disciplina.

Dal momento dell'apertura del procedimento disciplinare, il professionista sanitario interessato non ha più diritto di trasferirsi ad altro Ordine, né a cancellarsi, fino al termine del procedimento stesso (artt. 10, comma 2, e 11, DPR 221/50; artt.6, comma 7, e 7, comma 1d, Regolamento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici del 08.06.2018).

In caso di protratta morosità ed assenza di risposta all'invito bonario a regolarizzare le pendenze, la Commissione può decidere di Cancellare dall'Albo l'iscritto, sanzione grave che (al pari della sospensione, ma in questo caso limitatamente al tempo della stessa) preclude al professionista di poter esercitare la propria attività lavorativa.

In ogni caso la Commissione è tenuta ad aggiornare il proprio Albo ed informare le competenti Autorità: Ministero della Salute, Procura della Repubblica e Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.